

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Bologna, lì 20/03/2017

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 4/A

Oggetto: Abrogazione del lavoro accessorio

Il decreto legge del 17 marzo 2017, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017, n. 64 e in vigore dal 17 marzo 2017 (vedi file allegato) ha approvato un decreto legge che prevede l'abrogazione dei voucher e dell'intera disciplina del lavoro accessorio.

Il decreto prevede una fase transitoria nel corso della quale sarà possibile continuare ad utilizzare i voucher già acquistati prima dell'entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2017).

Fino al 31 dicembre 2017 saranno utilizzabili i voucher già acquistati al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 25 del 2017). Per tutti questi voucher resta in vigore la disciplina che riguarda gli obblighi, posti in capo al committente, di attivazione dei buoni lavoro e comunicazione preventiva delle prestazioni (in caso di committente imprenditore o professionista).

L'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act, disposta dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, dedicati al lavoro accessorio riguarda dunque sia i buoni lavoro utilizzati da imprese e professionisti che quelli impiegati da privati cittadini. A partire dall'entrata in vigore dello stesso i buoni lavoro non potranno più essere venduti.

L'unica tipologia contrattuale che al momento può costituire una alternativa al lavoro accessorio è - e rimane - il contratto di lavoro intermittente: si tratta di una alternativa che, ben lungi dalla semplicità operativa rappresentata dall'impiego dei voucher, può quantomeno consentire l'impiego dei lavoratori unicamente nei giorni e nelle ore in cui si rende necessaria la prestazione.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli

